

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

**AI SENSI DELL'ART. 186, COMMA 9-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.04.1992, N. 285,
DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DEL 26.03.2001 E DELL'ART. 168-BIS
DEL CODICE PENALE (MESSA ALLA PROVA)**

PREMESSO CHE

L'art. 186, comma 9-bis, del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 (c.d. Codice della strada), prevede: *“Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.”*

L'art. 2, comma 1, del Decreto del Ministero della Giustizia 26.03.2001 (norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del Decreto Legislativo 28.08.2000, n. 274) stabilisce che l'attività non retribuita a favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o organizzazioni di cui all'art. 1 dello stesso decreto (ossia Stato, Regioni, Province, Comuni, o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato) presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.

Il Comune di Monza rientra tra gli Enti indicati nel citato art. 54, comma 1, del Decreto Legislativo 28.08.2000, n. 274.

L'art. 3 della Legge 28.04.2014, n. 67, ha modificato il Codice Penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova, prevedendo l'inserimento, dopo l'art. 168 del codice

penale, dell'art. 168-bis (Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato), il quale stabilisce che: *“Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. ...OMISSIS... La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni...OMISSIS....La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta...OMISSIS”*.

Il Ministero della Giustizia ha adottato il Regolamento, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 67/2014, per disciplinare le convenzioni che lo stesso Ministero o, su delega di quest'ultimo, il Presidente del Tribunale, può stipulare con gli enti o le organizzazioni di cui al terzo comma dell'art. 168-bis del codice penale.

Il Tribunale di Monza, la Camera Penale di Monza, l'Ordine degli avvocati di Monza e l'UEPE di Milano e Lodi hanno sottoscritto un Vademecum contenente *“Linee guida di carattere operativo sulla procedura di applicazione dell'istituto della messa alla prova”*.

Il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare convenzioni di durata non superiore a cinque anni.

Tutto ciò premesso

tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Giuseppe Airò, Presidente facente funzioni del Tribunale ordinario di Monza, giusta la delega di cui in premessa (di seguito *“il Tribunale”*)

e

il Comune di Monza (di seguito *“l'Ente”*), con sede in Piazza Trento e Trieste, nella persona della dott.ssa Annamaria Iotti, in qualità di Dirigente del Settore Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sportello al Cittadino, autorizzata ad intervenire nel presente atto in forza del decreto sindacale di affidamento incarico dirigenziale, prot. gen. n. 0020444 del 16 febbraio

2016, ai sensi dell'art 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, ed in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 12 aprile 2016 (allegato n. 1);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

“Attività da svolgere”

L'Ente si rende disponibile a far svolgere presso le proprie strutture operative attività non retribuita a favore della collettività ad un massimo, in contemporanea, di trenta soggetti condannati alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, ex art. 186, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 285/1992, ovvero imputati ex art. 168-bis del Codice Penale, ai quali sia stata concessa la messa alla prova, subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Tale limite potrà essere eventualmente elevabile, a discrezione dell'Ente, in base alla situazione organizzativa contingente.

L'Ente ha facoltà di respingere le istanze di svolgimento dei lavori di pubblica utilità per motivi organizzativi ovvero per indisponibilità del richiedente a svolgere il lavoro nelle giornate e negli orari messi a disposizione dall'Ente.

L'Ente, prima della stesura del programma dei lavori, convoca il condannato/l'imputato a colloquio e valuta con piena discrezionalità, sentite le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato/dell'imputato e tenuto, altresì, conto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative del soggetto, l'ambito e la struttura di inserimento maggiormente adatta. L'Ente ha facoltà di non procedere all'elaborazione del programma qualora non sia opportuno inserire il soggetto, in base alle caratteristiche personali o professionali dallo stesso possedute, in alcuna delle proprie strutture.

In conformità a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto Ministeriale 26.03.2001, nonché dal Regolamento approvato dal Ministro della Giustizia, ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2004, n. 67, l'Ente specifica:

- A) che l'attività non retribuita a favore della collettività avrà per oggetto le prestazioni indicate nella scheda allegata, che costituisce parte integrante della presente convenzione e che potrà essere modificata o sostituita, su proposta dell'Ente e con l'assenso scritto del Tribunale, ed entrerà a far parte integrante della presente convenzione senza ulteriori variazioni ai termini e alla durata della stessa;

B) che la dichiarazione di disponibilità del condannato/dell'imputato, alla prestazione del lavoro di pubblica utilità per tali attività presso l'Ente implicherà la piena conoscenza e accettazione dei contenuti della presente convenzione e, dunque, anche il consenso allo svolgimento del lavoro per un tempo superiore alle sei ore settimanali ex art. 54, comma 3, del Decreto Legislativo 28.08.2000, n. 274.

ART. 2

“Modalità di svolgimento”

L'attività non retribuita a favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto nella sentenza/nel decreto penale di condanna, ove il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del D.lgs.274/2000, indica la durata del lavoro di pubblica utilità, ovvero a quanto previsto nel programma di messa alla prova.

Deputato al controllo dei lavori di pubblica utilità oggetto della presente convenzione è l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) di Milano¹, referente unico dell'Ente in materia di Lavori di Pubblica Utilità oggetto della presente convenzione, salvo diversa disposizione del giudice competente.

Il Tribunale trasmette tempestivamente la sentenza o il decreto penale di condanna ex art. 186, comma 9-bis, all'U.E.P.E. e al coordinatore dell'Ente ai sensi del successivo art. 3.

Qualora si rendesse necessario apportare modifiche, in avvio o in itinere, alla struttura di svolgimento o al calendario lavori, rispetto a quanto indicato nel progetto consegnato al giudice, il coordinatore dell'Ente effettuerà apposita e tempestiva comunicazione all'U.E.P.E. o ad altro soggetto eventualmente competente ai sensi del secondo periodo del presente articolo.

ART. 3

“Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni”

L'Ente individua nel **Dirigente del Settore Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sportello al Cittadino**, il soggetto incaricato di coordinare e verificare il calendario delle attività inerenti i lavori di pubblica utilità (coordinatore dell'Ente), avvalendosi della collaborazione dei relativi responsabili delle struttura di svolgimento dei lavori (responsabili attività) che impartiranno le istruzioni operative e vigileranno sulla corretta esecuzione dei compiti, riferendo eventuali problematiche al coordinatore per gli atti di competenza.

¹ Ufficio competente per l'esecuzione penale esterna nelle province di Milano, Monza e Lodi.

ART. 4

“Modalità del trattamento”

Durante lo svolgimento dei lavori l'Ente si impegna a:

- mettere a disposizione del soggetto quanto necessario per l'espletamento delle attività stabilite e a curare che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dallo specifico programma cui il soggetto è sottoposto;
- assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale del condannato/dell'imputato, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2, 3 e 4 del Decreto Legislativo 28.08.2000, n. 274.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati/gli imputati possano fruire degli interventi previsti e di primo soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze.

ART. 5

“Divieto di retribuzione”

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati/agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Art. 6

“Assicurazione”

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati/degli imputati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 7

“Verifiche sul lavoro svolto”

L'Ente, attraverso il coordinatore delle prestazioni indicato nell'art. 3 della presente convenzione, comunica quanto prima all'U.E.P.E. o ad altro soggetto eventualmente competente ai sensi del secondo periodo dell'art. 2 della presente convenzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato/dell'imputato (a titolo esemplificativo se il condannato/l'imputato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato o non rispetta puntualmente il calendario dei lavori).

Art. 8

“Relazione sul lavoro svolto”

Al termine delle misure, il coordinatore indicato nell'art. 3 della presente convenzione, inoltrerà all'U.E.P.E. una comunicazione di fine lavori corredata dai fogli presenza debitamente sottoscritti dal condannato/dall'imputato e dal coordinatore *de quo*, al fine di documentare l'osservanza del calendario dei lavori.

Art. 9

“Risoluzione della convenzione”

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale di Monza, da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termine di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.

Art. 10

“Durata della convenzione e adempimenti successivi”

La presente convenzione ha durata di anni uno, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione ed è rinnovabile tacitamente di anno in anno, salvo formale disdetta da notificarsi almeno trenta giorni prima della scadenza naturale della convenzione medesima.

Copia della convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto del Ministero della Giustizia 26.03.2001 nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale per gli affari penali. La stessa cancelleria provvederà a trasmettere a tutti gli uffici giudiziari del circondario, incluse le sezioni distaccate, copia dell'elenco degli enti convenzionati.

Monza, il 2 maggio 2016

Per il Ministero di Giustizia:
Il Presidente F.F. del Tribunale di Monza
Dott. Giuseppe Airò

Per il Comune di Monza:
Il Dirigente del Settore
Organizzazione, Risorse Umane, Servizi
Demografici, Sportello al Cittadino
Dott.ssa Annamaria Iotti

DENOMINAZIONE E SEDE DELL'ENTE O ASSOCIAZIONE
<p>Comune di Monza Piazza Trento e Trieste 20900 - Monza (MB)</p>
GENERALITA' DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
<p>Sindaco - Roberto Scanagatti nato a Monza il 20 giugno 1954</p>
TIPO DI ATTIVITÀ CUI LE PERSONE VERREBBERO ADIBITE
<p>L'Ente si impegna a redigere appositi progetti individuali negli ambiti sotto indicati da sottoporre ai giudici competenti e all'UEPE. La struttura di inserimento dell'imputato/del condannato, per ragioni di flessibilità organizzativa, sarà individuata successivamente al colloquio con il condannato/l'imputato e potrà essere variata anche in seguito alle necessarie autorizzazioni.</p> <p>Gli ambiti di attività cui i condannati possono essere adibiti sono i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mantenimento del decoro, della pulizia e della custodia del patrimonio pubblico, ivi compresi i giardini, le aiole fiorite e il cimitero comunali; 2. cura e tutela del patrimonio culturale della città: a titolo esemplificativo attività varie di supporto alle biblioteche comunali (riordino materiale, piccole operazioni di segreteria, ricerca libri, gestione e aggiornamento inventari, sistemazione raccolte), sorveglianza e custodia delle sale di lettura comunali, aggiornamento guida ai gruppi culturali monzesi, custodia e accoglienza negli spazi espositivi comunali (musei e gallerie); 3. collaborazione nelle attività che si svolgono presso i centri comunali per disabili e presso altre strutture sia dell'Ente che convenzionate con l'Ente, con finalità sociali nei confronti di soggetti fragili, malati, anziani, minori, stranieri, donne e bambini (a titolo esemplificativo accoglienza, intrattenimento, vigilanza, aiuto compiti); 4. attività di riordino di archivi informatici (incluso inserimento dati e digitalizzazione documenti) o cartacei, lavori d'ufficio quali fotocopiatura, protocollazione atti, smistamento posta, attività di segreteria, sia presso gli uffici comunali che del Tribunale

di Monza;

5. prevenzione alla sicurezza stradale: a titolo esemplificativo attività di “testimonial” nelle campagne di prevenzione e di lotta contro la guida stato ebbrezza (per condannati ex art. 186, comma 9-bis, Codice della Strada);
6. contingenti necessità dell’Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato/dell’imputato.

GIORNI ED ORARI IN CUI VERREBERO SVOLTI I LAVORI

Nel programma da sottoporre al giudice saranno indicati giorni ed orari di svolgimento dei lavori, con la precisazione che eventuali variazioni dei giorni e degli orari, che si rendessero necessarie al momento dell’avvio, o in fase di esecuzione, del lavoro di pubblica utilità, per ragioni di flessibilità organizzativa o urgenze, saranno comunicate a cura del coordinatore all’U.E.P.E., in attesa delle eventuali autorizzazioni.

CONTROLLI INTERNI CUI VERREBBERO SOTTOPOSTI I BENEFICIARI DEI LAVORI

Il regolare espletamento dei lavori di pubblica utilità sarà monitorato attraverso la verifica della presenza giornaliera del condannato/dell’imputato, rilevata con appositi prospetti di presenza, da parte del coordinatore incaricato nell’art. 3 della presente convenzione, per il tramite del suo applicato delegato.

Il coordinatore comunica tempestivamente all’U.E.P.E. le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, ai sensi dell’art. 7 della presente convenzione.

NOMINATIVO DEI RESPONSABILI CHE SEGUIREBBERO I LAVORI

Responsabili delle strutture presso cui i condannati svolgono i lavori di pubblica attività (c.d. Responsabili attività), come nominativamente individuati nelle comunicazioni di avvio lavori di cui all’art. 2 della presente convenzione.